

Allegato A
***SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di
Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze***

PREMESSA

Regione Campania disciplina il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC) in coerenza con le Politiche di sviluppo dei Servizi per il Lavoro e dell'Offerta formativa delineate nelle norme e nei documenti di programmazione, nonché con le previsioni del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 in ordine al Sistema nazionale di Validazione e Certificazione delle Competenze, e del successivo Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015 che ne definisce il quadro attuativo.

Il Sistema *SCRIVERE* di Regione Campania è finalizzato a consentire a tutte le persone, in possesso dei requisiti previsti, di vedere riconosciute le Competenze che hanno acquisito nei contesti di apprendimento sia formali che non formali ed informali, comprensivi, pertanto, delle Esperienze maturate attraverso la formazione, l'attività lavorativa, come pure nei contesti del volontariato o nella vita sociale e privata.

Coerentemente con la normativa nazionale, le Competenze oggetto di Individuazione, Validazione e Certificazione, che il Sistema assume a riferimento come standard professionali, sono quelle previste dal Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ) ex D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014, e, pertanto, riferibili alle Figure Professionali ivi codificate e associate al "Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali" di cui al Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015.

Art. 1
(*Oggetto*)

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dai successivi atti, Regione Campania adotta il presente dispositivo, denominato *SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze*, volto alla istituzione ed all'esercizio dei servizi di Individuazione e Validazione, Certificazione delle Competenze, riconoscimento dei Crediti formativi, complessivamente finalizzati alla valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati dai cittadini nel corso della loro vita.

Art. 2
(*Definizioni*)

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dai successivi atti, Regione Campania assume le seguenti definizioni:

- a. «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le Competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- b. «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una Qualificazione o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una Certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- c. «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) , in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- d. «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e. «Competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- f. «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
 - le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e Certificazione di Competenze riferite a Qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive Competenze;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e Certificazione di Competenze riferite a Qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
 - il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze riferite a Qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo Decreto;
- g. «Ente titolato»: Soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, autorizzato o accreditato dall'Ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);
- h. «Organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- i. «Individuazione e Validazione delle Competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, delle Competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della Individuazione delle Competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La Validazione delle Competenze può essere seguita dalla Certificazione delle Competenze ovvero si conclude con il rilascio di un Documento di Validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- l. «Certificazione delle Competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) , in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente Decreto, delle Competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di Certificazione delle Competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- m. «Qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di Qualificazione professionale rilasciato da un Ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- n. «Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze »: l'insieme dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, ai fini ed agli effetti di cui all'art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 si intende per:

- a. «Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali»: quadro di riferimento unitario per la Certificazione delle Competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei Titoli di Istruzione e Formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e Formazione professionale e delle Qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di Crediti formativi in chiave europea. E' costituito da tutti i Repertori dei Titoli di Istruzione e Formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e Formazione professionale, e delle Qualificazioni professionali tra cui anche quelle del Repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del Testo Unico dell'Apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dalle successive norme attuative;

- b. «Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali»: parte del Repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 afferente le Qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle Qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze anche in termini di Crediti formativi in chiave europea.

Ad integrazione delle definizioni di cui art. 2 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, ai fini ed agli effetti di cui art. 2 del Decreto M.L.P.S. del 30 giugno 2015 si intende per:

- a. «classificazione dei Settori Economico Professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle Attività Economiche (ATECO) e alle Professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in Settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul Mercato del Lavoro. I Settori Economico Professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: Comparti, Processi di lavoro, Aree di Attività, Attività di Lavoro e Ambiti tipologici di Esercizio;
- b. «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
- c. «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla Autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
- d. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'Ente titolato che eroga servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- e. «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'Ente titolare, con il supporto dell'Ente titolato che eroga i Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Ed infine:

- a. «Credito formativo»: valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, volto a favorire l'accesso ad ulteriori opportunità educative, di Istruzione e Formazione, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

Art. 3 (Competenze della Regione)

Regione Campania è l'Ente Pubblico Titolare della regolamentazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze riferite a Qualificazioni rilasciate nell'ambito delle proprie Competenze istituzionali. Nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione Europea la Regione, con propri atti:

- a. individua, valida, e certifica le Competenze riferite alle Qualificazioni ricomprese nel sistema regionale degli standard professionali, formativi, di Certificazione e di attestazione di cui all'art. 4 del presente documento;
- b. individua e valida le Competenze riferite a Qualificazioni oggetto di Repertori di altre Regioni ove le stesse afferiscano al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 ed oggetto della propria programmazione;
- c. identifica gli Enti titolati ad erogare in tutto o in parte, nel proprio ambito di intervento, servizi di Individuazione e Validazione, nonché di Certificazione delle Competenze;
- d. definisce ed adotta, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni nazionali, gli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema, quale base per l'erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, in essi inclusi i requisiti professionali per il personale addetto all'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, per gli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
- e. cura l'inserimento e l'aggiornamento delle proprie Qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale

delle Qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'Individuazione, Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze, anche in termini di Crediti formativi in chiave europea;

- f. programma ed attua, anche sulla base del monitoraggio degli esiti delle Certificazioni rilasciate, lo sviluppo del proprio Repertorio delle Qualificazioni, nella logica della loro progressiva standardizzazione, tenute in conto le specificità del Mercato del Lavoro regionale;
- g. definisce ed attua le norme per il riconoscimento dei Crediti formativi relativi alla propria offerta formativa, in modo integrato con la Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, al fine dell'ampliamento dei diritti individuali di accesso agli apprendimenti e loro valorizzazione.

Art. 4

(SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione, Validazione e Riconoscimento delle Esperienze)

Il Dispositivo regionale integrato di individuazione, validazione, riconoscimento dei crediti formativi e Certificazione delle Competenze, denominato "SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze", è costituito da:

- a. il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni;
- b. gli standard di progettazione dei percorsi formativi;
- c. gli standard di procedimento relativi a messa in trasparenza, validazione e Certificazione delle Competenze;
- d. gli standard di procedimento relativi al riconoscimento dei crediti formativi;
- e. il sistema informativo di supporto.

Art. 5

(Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni)

- a. Il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni contiene le Qualificazioni riconosciute dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di Competenza, e costituiti da una singola Competenza o aggregati di Competenze, per ognuna delle quali è indicata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, attraverso l'associazione al Settore Economico Professionale, al Processo di Lavoro, alla Sequenza di Processo ed all'Area di Attività. Per ogni Qualificazione sono definiti i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, con riferimento ai principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa.
- b. Il Repertorio è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul Mercato del Lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione.
- c. L'aggiornamento, l'adeguamento e lo sviluppo avvengono:
 - direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza della Qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
 - sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, su iniziativa della Regione o a fronte di motivata proposta avanzata dai soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale.
- d. L'aggiornamento del sistema è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. Le modifiche sono comunicate attraverso il sistema informativo di accesso e gestione di cui all'art. 14 del presente documento, corredate dalle relative disposizioni applicative. La Regione garantisce la piena spendita delle certificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche dei contenuti del Repertorio, anche attraverso programmazione di misure attive di raccordo.
- e. La Regione definisce con successivi atti la procedura e le linee guida di aggiornamento e manutenzione del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, anche sulla base del processo di messa a regime del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali.

Art. 6

(Standard di progettazione dei percorsi formativi)

- a. La Regione definisce con propri atti, funzionalmente all'effettiva garanzia di qualità e rispondenza degli esiti delle misure di apprendimento formale, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di attività e professioni regolamentate, gli standard minimi cogenti di progettazione dei percorsi formativi rivolti al rilascio delle Qualificazioni riferiti ai profili professionali di cui all'art. 5. E' facoltà della Regione definire altresì standard minimi relativi a percorsi costituenti offerta di apprendimento non formale.
- b. I percorsi formativi ai quali si applica il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza, così come disposto dall'art. 10 del presente documento, vanno obbligatoriamente articolati in Unità Formative a natura capitalizzabile, poste in rapporto 1:1 con le relative Unità di Competenza costituenti i profili professionali oggetto di Qualificazione.
- c. Sulla base delle esigenze di programmazione, e fatta in ogni caso salva l'applicazione di eventuali norme cogenti, la Regione esprime gli standard formativi alternativamente in termini di:
 - *riferimenti vincolanti generali relativi a tipologie di offerta formativa definite anche sulla base delle caratteristiche dei destinatari, del livello EQF della Qualificazione rilasciabile e della riconoscibilità dei crediti formativi*
 - *riferimenti vincolanti minimi relativi a specifiche Qualificazioni professionali di cui all'art. 5, definiti in termini di caratteristiche didattiche, durata oraria, requisiti di ammissione e valutazione dei partecipanti*
- d. E' facoltà della Regione definire, nell'ambito di azioni a natura sperimentale rivolte all'innovazione del sistema, specifici riferimenti di progettazione ed attuazione di percorsi formativi.
- e. La Regione definisce con successivi atti gli standard di progettazione dei percorsi formativi, secondo criteri di progressività applicativa.

Art. 7

(Standard di procedimento relativi a messa in trasparenza, validazione e Certificazione delle Competenze)

- a. Gli standard di procedimento relativi a messa in trasparenza, validazione e Certificazione delle Competenze costituiscono l'insieme cogente di riferimenti minimi, conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile, relativa a:
 - "processo di individuazione e validazione", inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte di un ente titolato di cui all'art. 11, delle Competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di Certificazione delle Competenze ove la persona ne faccia richiesta. L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di Certificazione delle Competenze;
 - "procedura di Certificazione delle Competenze", intesa come servizio finalizzato alla Certificazione delle Competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate, acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato esito della procedura costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

Art. 8

(Processo di individuazione e validazione delle Competenze)

- a. Il processo di individuazione e validazione delle Competenze è articolato in tre fasi:
 - identificazione, volta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle Competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza di cui all'Allegato A, riferito alle unità di Competenza oggetto del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art 5. del presente documento, ove del caso, a Repertori di Qualificazioni di altre Regioni, purché dotati dei requisiti di conformità ed afferenza al Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali;
 - valutazione, volta all'esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero

prova prestazionale;

- attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione di cui all'Allegato B, con valore di parte seconda o di parte terza, sulla base delle modalità con cui è stata svolta la valutazione.
- b. Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi del processo di Individuazione e Validazione delle Competenze, anche sulla base del processo di messa a regime del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali.

Art. 9
(Procedura di Certificazione)

a. La procedura di Certificazione delle Competenze è articolata in tre fasi:

- identificazione, rivolta alla valutazione nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica;
- nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, o in contesto formale in caso di interruzione del percorso formativo, tramite acquisizione del Documento di validazione di cui all'art. 7 del presente documento;
- valutazione diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle Competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, da parte della commissione di cui all'art. 5 del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, in rapporto ai riferimenti prestazionali di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- stesura e rilascio da parte della Regione del Certificato di Qualificazione Professionale con valore di terza parte.

Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi della procedura di certificazione delle Competenze, anche sulla base del processo di messa a regime del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali.

Art. 10
(Procedura di riconoscimento dei crediti formativi)

a. Il riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento delle politiche attive rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.

b. I crediti formativi riconoscibili si articolano in:

- credito di ammissione, rivolto a consentire deroga ai requisiti di accesso ad un percorso formativo, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente previsto, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell'azione per cui il credito è richiesto
- crediti di frequenza, utili ai fini della dispensa di frequenza di uno o più unità capitalizzabili/moduli/segmenti in cui il percorso stesso è articolato (riconoscimento di singole Abilità e/o Conoscenze di Unità di Competenze)
- c. Fatto salvo quanto definito dal comma successivo, il valore del credito formativo è definito dall'organismo formativo che assume l'obbligazione di riconoscerlo nell'ambito del percorso di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal Dispositivo regionale. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è richiesto, non essendo trasferibile ad altri percorsi o persone.
- d. Il valore dei crediti può altresì essere definito a priori, nell'ambito degli standard di progettazione dei percorsi formativi di cui all'art. 6, o attraverso appositi atti prodotti o validati dalla Regione, finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti, ai fini della loro spendita nell'Istruzione e nella Formazione professionale regionale. Come tale, il valore dei crediti a priori non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.
- e. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alle sole attività coerenti per caratteristiche pedagogiche ed articolazione organizzativa, così come disposto dai singoli avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi. Le

norme regionali sul riconoscimento si applicano anche alle attività formative di natura privata, ove le stesse interessate, a richiesta dell'organismo che le realizza, dal processo di validazione di cui all'art. 8 ed alla procedura di Certificazione di cui all'art. 9 del presente documento.

- f. La Regione provvede con successivi atti alla definizione delle proprie norme relative al riconoscimento dei crediti formativi, anche attraverso azioni sperimentali, al fine della loro integrazione nell'ambito del complessivo dispositivo regionale di Certificazione delle Competenze.

Art. 11

(Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione, riconoscimento dei Crediti formativi e Certificazione delle Competenze)

- a. Sono soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle Competenze:
 - la Regione Campania
 - gli organismi formativi a ciò opportunamente accreditati, ordinariamente ai soli fini del riconoscimento dei Crediti formativi, nonché – ove disposto dalla Regione con specifici atti – in modo propedeutico alla eventuale successiva Certificazione delle Competenze
- b. E' facoltà della Regione definire, con successivi atti, ulteriori soggetti titolati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione, come i Servizi per il Lavoro.
- c. Le funzioni di "Accompagnamento e supporto alla Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze" e "Pianificazione e Realizzazione delle attività valutative" sono svolte da risorse professionali dotate di Competenze certificate dalla Regione, sulla base dello standard di Competenza, del Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze e del Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative che valida anche ai fini del procedimento di riconoscimento dei Crediti formativi.
- d. E' Soggetto titolato all'erogazione del servizio di Certificazione delle Competenze la Regione Campania.
- e. La Regione provvede con successivi atti alla definizione:
 - delle norme di accreditamento degli organismi abilitati al riconoscimento dei crediti
 - del regolamento delle commissioni di Certificazione, nonché all'istituzione degli elenchi pubblici delle risorse in possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio delle funzioni di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle Competenze" e "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative"
- e. La Regione potrà individuare - a fronte di particolari esigenze o a seguito di modifiche nel sistema di accreditamento delle strutture individuate – ulteriori soggetti da autorizzare a svolgere i servizi anche in forma temporanea.

Art. 12

(Accesso dei cittadini ai servizi di Individuazione, Validazione, riconoscimento dei Crediti formativi e Certificazione delle Competenze)

- a. Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze rientrano tra i diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita, anche come Crediti formativi riconosciuti.
- b. I cittadini accedono al servizio di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio:
 - automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una Qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 o relativo ad una attività o professione oggetto di regolamentazione o, limitatamente alla sola validazione, in relazione *i)* ad una Qualificazione iscritta al Repertorio Regionale non afferente al Repertorio nazionale o *ii)* ad una Qualificazione di altra Regione, esito di un percorso formativo svolto a cura della Regione Campania
 - su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti non formali ed informali complessivamente maturati, tenuti in conto gli apprendimenti formali, purché adeguati e pertinenti ad una o più Qualifica-

zioni ricomprese nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento

- c. I cittadini accedono alla procedura di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 10 del presente documento, attraverso istanza all'organismo formativo responsabile della realizzazione del percorso, nei modi e nei termini definiti dalla Regione attraverso atto autorizzativo.
- d. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di Certificazione delle Competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi, sono assicurate ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.
- e. La Regione provvede con successivi atti alla definizione dei costi della Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, nonché riconoscimento dei crediti formativi, e delle eventuali quote di partecipazione da parte dei relativi destinatari. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito delle misure rivolte a rafforzare i diritti di messa in valore degli apprendimenti, modalità agevolate di accesso alla Certificazione.

Art. 13

(Valore delle Qualificazioni e delle attestazioni rilasciate)

- a. Le Qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione hanno valore su tutto il territorio nazionale e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, o possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al Repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento.
- b. Le Qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.
- c. Con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione:
 - le Competenze certificate costituiscono Credito formativo di frequenza con valore a priori nei confronti delle Unità Formative riferite alle corrispondenti Unità di Competenza;
 - le Competenze certificate acquisiscono altresì valore di evidenza nei procedimenti di riconoscimento del Credito formativo di ammissione;
 - il Documento di Trasparenza ed il Documento di Validazione elaborati in esito ai processi di Individuazione e Validazione di cui all'art. 8 del presente documento costituiscono evidenza, anche ai fini della semplificazione amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei Crediti formativi;
 - i Crediti formativi riconosciuti hanno valore esclusivamente con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, fatte salve eventuali specifiche disposizioni.

Art. 14

(Sistema informativo SCRIVERE)

- a. *SCRIVERE* – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale di Regione Campania, in apposita sezione dedicata alla Certificazione delle Competenze, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- b. Sono contenuti della sezione di cui al precedente comma:
 - la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
 - la normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - il collegamento attivo al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali;
 - l'accesso agli avvisi pubblici relativi ai procedimenti di Certificazione delle Competenze a domanda individuale e la relativa calendarizzazione delle sessioni;
 - l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento ed i relativi contatti;
 - l'elenco degli enti titolati all'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle

- Competenze, nonché di riconoscimento dei Crediti formativi;
- gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, nonché gli Avvisi pubblici rivolti al loro mantenimento.
 - c. Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa la Regione implementa l'interoperabilità del sistema informativo con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.

Art. 15

(Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento)

- a. Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le Qualificazioni contenute nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento, afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale.
- b. Possono essere altresì oggetto di programmazione dell'offerta formativa, sulla base di valutazione di merito da parte della Regione finalizzata al recepimento nel proprio sistema, le Qualificazioni oggetto di Repertori di altre Regioni, ove le stesse siano afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013. I percorsi formativi sono conclusi da individuazione e validazione delle Competenze costituenti la Qualificazione, rimandando il procedimento di Certificazione all'avvenuto recepimento della stessa nel Repertorio regionale.
- c. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito di specifici avvisi pubblici mirati, offerta formativa avente valore regionale non immediatamente riconducibile al quadro nazionale, ma potenzialmente oggetto di afferenza, sulla base delle procedure definite dal Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015. In tal caso la Regione, al fine di favorire il successivo recepimento della Qualificazione nell'ambito del quadro nazionale e la sua conseguente spendibilità:
 - indica obbligatoriamente, in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, i riferimenti minimi cogenti di progettazione;
 - definisce, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni correttive;
 - iscrive i profili professionali e le singole unità di Competenza dei progetti oggetto di approvazione nel proprio Repertorio, con indicazione della rilasciabilità, in esito alla frequenza, del solo documento di validazione;
 - dispone, al termine del percorso formativo, l'individuazione e validazione delle Competenze costituenti la Qualificazione, rimandando il procedimento di Certificazione alla avvenuta afferenza della Qualificazione al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
 - costituisce espresso obbligo ai soggetti attuatori di comunicare ai potenziali partecipanti i limiti di spendibilità della attestazione rilasciata in esito al percorso nonché il diritto, attraverso di essa acquisito, di accedere al successivo eventuale procedimento certificatorio, rivolto alla piena spendibilità della Qualificazione nell'intero territorio nazionale.
- d. La formazione che non prevede il rilascio di Qualificazioni ai sensi dei commi precedenti è conclusa da attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto attuatore sotto la propria responsabilità, in conformità alle norme applicabili. L'attestato di frequenza costituisce evidenza nei procedimenti di Certificazione delle Competenze e di riconoscimento dei Crediti formativi.
- e. Le Qualificazioni contenute nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento, anche nella loro articolazione per singole unità di Competenza, costituiscono il riferimento primario per:
 - l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali maturati nell'ambito dei tirocini extracurricolari, del servizio civile e delle altre misure di apprendimento attivo;
 - la programmazione dei procedimenti di Certificazione delle Competenze acquisite in contesti non formali o informali, ove afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Art. 16
(Sviluppo delle risorse di sistema)

- a. La Regione, ai fini della progressiva implementazione del dispositivo SCRIVERE, con riferimento al periodo di avvio e messa in esercizio, definito nel termine del 31 dicembre 2017 provvede all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema, attraverso un progetto organico rivolto:
- agli organismi formativi accreditati;
 - alle risorse professionali del sistema dell'offerta;
 - alle risorse della Regione e delle altre Amministrazioni eventualmente interessate;
 - ai soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale;
 - ai cittadini destinatari del sistema SCRIVERE.

Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)

- a. Nelle more della completa correlazione tra le Qualificazioni regionali di cui all'art. 4 del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, sono assunte ai fini dell'attuazione di quanto disposto del presente documento le sole Qualificazioni inserite nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, nel suo più recente stato di aggiornamento.
- b. Nell'ambito del processo di associazione al quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni di cui al vigente Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche Qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.
- c. I percorsi formativi avviati antecedentemente al 30 giugno 2016 sono ordinariamente realizzati ai sensi della previgente normativa, ivi compresi gli esami finali. E' in ogni caso facoltà della Regione applicare, anche in via sperimentale ed ove non ne discenda una riduzione del diritto dei destinatari finali, quanto disposto dal presente documento in materia di Certificazione.
- d. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal presente documento:
- le Qualificazioni per le quali era previsto il rilascio di attestato di frequenza con profitto vedono il rilascio, secondo le modalità previgenti, del Documento di Validazione, con valore di parte seconda
 - gli esami di Qualificazione – per i corsi attivati antecedentemente al 30 giugno 2016 - sono svolti secondo la previgente normativa, e sono conclusi dal rilascio di "Certificato di Qualificazione professionale" relativo all'insieme delle Unità di Competenza costituenti il profilo professionale in oggetto. Ove non altrimenti disposto, non sono ammesse certificazioni riferite a singole Unità di Competenza
 - la formazione svolta a fini di abilitazione all'esercizio di attività e professioni regolamentate resta soggetta alle proprie norme attestatorie, ove non applicabili senza limitazione del diritto le attestazioni "Documento di validazione" e "Certificazione di Qualificazione professionale"
- e. L'implementazione operativa del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Campania, delineato nel presente documento, richiede l'elaborazione di dispositivi e regolamentazioni attuative che saranno sviluppate entro 18 mesi dall'approvazione del provvedimento. In particolare saranno oggetto di specifiche disposizioni:
- l'elaborazione di indicatori che consentano l'identificazione e la valutazione delle Competenze, conoscenze e capacità/abilità nell'ambito dei processi di individuazione e validazione, e della procedura di Certificazione delle Competenze
 - la definizione dei criteri di accesso alla procedura di Certificazione nei diversi ambiti di attuazione del Sistema
 - la regolamentazione delle funzioni afferenti ai ruoli di "Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze", "Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative" ed "ESFP", ed in particolare: i requisiti richiesti, i contenuti e le modalità formative previste, le modalità di gestione degli elenchi regionali in cui sono inseriti, la definizione di requisiti specifici richiesti per i funzionari regionali che ricopriranno il ruolo di Presidenti della Commissione d'esame
 - la disciplina delle modalità organizzative per l'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione di singole UC (mediante accertamento tramite colloquio valutativo)